**Cass. Civ., Sez. III, n. 16806 del 13/08/2015 – Pres. Berruti – Est. De Stefano – Ric. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio**

**DANNO AMBIENTALE** – Come determinare la risarcibilità del danno ambientale?

*In materia di risarcimento ambientale, ai giudizi pendenti alla data del 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della L. n. 97 del 2013, è applicabile l’art. 311 D.Lgs. 152/2006 così come modificato dalla stessa, ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo: conseguentemente non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante.*

**Svolgimento del processo**

1. - Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio conseguì, ai danni di M.A. e S.R., separati decreti ingiuntivi nn. 169 e 170 del 2004 dal tribunale di Venezia, per Euro 3.163,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18 (oltre interessi legali e spese; e tanto in misura pari all'ammenda loro irrogata dal GIP del tribunale di Padova), causato dallo sversamento di prodotti vernicianti in una canaletta adiacente la fabbrica della A. S.r.l., di cui essi erano stati legali rappresentanti.

L'opposizione degli ingiunti fu accolta dal tribunale di Venezia, che - con sentenza n. 2210/09 - ritenne non assolto dal Ministero l'onere probatorio sulla persistenza di un qualsivoglia danno ambientale dopo il risarcimento in forma specifica già avvenuto, avendo gli opponenti riportato la canaletta nelle condizioni originarie.

L'appello del Ministero, contrastato dagli ingiunti, fu poi rigettato dalla corte territoriale, che riscontrò la riduzione in pristino sulla base dei condivisi accertamenti del c.t.u. ed escluse la prova del pericolo di inquinamento idrico e ambientale e delle perdite temporanee. Per la cassazione di tale ultima sentenza, resa il 7.9.11 col n. 1990, ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; resistono, con controricorso con cui dispiegano altresì ricorso incidentale su due motivi, gli intimati M.A. e S.R..

**Motivi della decisione**

2.- Il ricorrente principale Ministero si duole:

- col primo motivo (ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3), di violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 e del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, art. 2, lett. e) e h): ritenendo malamente non applicate le norme vigenti al tempo dei fatti, mentre è necessario il ripristino come definito da queste e non possono correttamente ritenersi adempiuti gli obblighi di riparazione;

col secondo motivo, di vizio motivazionale: ritenendo contraddittoria la non applicazione di corretti principi giuridici, anche sul danno in re ipsa, sicché andava applicato almeno il criterio di quantificazione della pena pecuniaria irrogata; rimarcando non avere i danneggianti dimostrato l'idoneità degli interventi di bonifica e l'assenza di pericolo di reiterazione dell'inquinamento; reputando ingiusta la condanna alle spese di lite; - col terzo motivo, di vizio motivazionale, per la mancata valutazione delle contestazioni mosse alla c.t.u. con l'atto di appello sulla non rappresentatività od idoneità delle indagini svolte, anche solo al fine di ritenere raggiunta la prova

dell'intervenuta riduzione al pristino stato; - col quarto motivo (anch'esso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3), di violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300, comma 1 e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, comma 1, lett. f), nonché art. 17 Direttiva 35/2004/CE: censurando l'applicazione retroattiva della definizione di danno ambientale, in violazione pure dell'art. 11 preleggi ed in forza di una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 166 del 2009, art. 5 bis, che esclude appunto l'applicazione illimitatamente retroattiva, neppure disponendo la direttiva CE la propria stessa applicabilità a eventi accaduti prima del 30.4.07.

 3. - Dal canto loro, i controricorrenti contestano le avverse doglianze e ne propongono altre con rituale ricorso incidentale.

 3.1. Quanto al ricorso principale:

- lamentano che la doglianza di cui al primo motivo non era stata proposta con l'atto di appello e deducono che comunque era stata accertata l'idoneità degli interventi eseguiti in base ad un giudizio di puro fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità;

- in ordine al secondo motivo, deducono che l'esclusione di conseguenze ulteriori rispetto alla riduzione in pristino aveva correttamente precluso la valutazione equitativa, sicché la condanna alle spese era una conseguenza necessaria della soccombenza del Ministero;

- in ordine al terzo punto, eccepiscono la tardività delle critiche alla c.t.u., non formulate subito dopo il suo deposito in primo grado;

- negano la possibilità, in ordine al quarto motivo, di riferire il nuovo quadro normativo alla sola liquidazione e non anche alla nozione stessa di ambiente tutelabile, sicché non è più invocabile il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, comma 2.

 3.2. Inoltre, essi si dolgono, in entrambi i casi invocando contemporaneamente l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5:

- col primo motivo di ricorso incidentale, della mancata disamina - da parte della corte territoriale - della loro eccezione preliminare (di violazione degli artt. 170 e 330 cod. proc. civ.) di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in appello per il precedente decesso del domiciliatario e l'inidoneità della costituzione di un nuovo procuratore in quel grado di giudizio, siccome con studio altrove;

- col secondo motivo di ricorso incidentale, della mancata disamina - da parte della corte territoriale - della loro ulteriore eccezione preliminare (di violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e non tardiva, quand'anche formulata con la comparsa conclusionale di primo grado, perché non soggetta a termini di preclusione) di carenza di "legittimazione passiva ad causam" di essi opponenti, siccome legali rappresentanti della società, alla quale soltanto andava ascritta la responsabilità dell'episodio di inquinamento.

4. - Assume un ruolo logicamente preliminare il primo motivo di ricorso incidentale: il quale è infondato.

Nonostante l'incongrua riconduzione all'ambito dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 di una doglianza che coinvolge l'omessa disamina di un'eccezione preliminare, essa mira in modo chiaro - così consentendo di superare tale pure evidente irregolarità di sussunzione del vizio lamentato - a riproporre, per esserne totalmente mancato l'esame davanti al giudice del merito a cui era stata sottoposta, la questione dell'inesistenza della notifica in appello presso lo studio del domiciliatario deceduto (avv. W.F.), studio che non poteva dirsi comune anche all'altro procuratore (avv. R.C.). Però, anche a prescindere dal vizio di notifica dell'atto di appello al procuratore avv. R.C. presso lo studio del domiciliatario già deceduto, è incontestato che il M. e la S. ne abbiano comunque ricevuto notifica personalmente, per poi costituirsi appunto in appello: ciò che sana la pur sussistente nullità di una notifica di impugnazione eseguita alla parte di persona anziché ai sensi degli artt. 170 e 330 cod. proc. civ. (Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22587; Cass. 3 luglio 2014, n. 15326).

 5. - Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

Superata anche stavolta, per quanto appena argomentato, l'incongruità della riconduzione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o n. 5 di una doglianza sulla mancata disamina di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la censura è infondata, visto che con tutta evidenza la legittimazione invece sussiste, per essere stata irrogata proprio ai M. - S. una sanzione penale:

tanto presuppone, invero, la loro personale materiale condotta di inquinamento e quindi di danneggiamento dell'ambiente; e tanto basta, in difetto di altre e specifiche doglianze, a fondare la loro responsabilità anche da un punto di vista civilistico, potendo ben dirsi avere, proprio con la loro condotta di determinazione di quella della società proprietaria degli impianti da cui il danno sarebbe stato cagionato, essere stati le cause prime ovvero originarie di quest'ultimo.

6. - Vanno ora esaminati congiuntamente i motivi di ricorso principale, attesane l'intima connessione: dei quali, nonostante la complessiva infondatezza del secondo e del quarto, il primo ed il terzo mantengono ancora sub iudice la questione della determinazione del risarcimento in punto di an e quantum e comportano allora l'applicazione dei principi regolatori della materia, come innovati nel frattempo.

Sulla materia questa Corte è intervenuta con le recentissime pronunzie del 6.5.2015, nn. 9012 e 9013, sicché alle relative motivazioni in diritto può quindi bastare qui un integrale richiamo.

Va, al riguardo, comunque premesso che, in virtù dell'evoluzione della normativa, la disciplina nazionale - assai di recente ulteriormente modificata e definitivamente armonizzata con quella eurounitaria con il recepimento organico dei relativi principi, anche a causa di un duplice avvio a carico della Repubblica italiana, da parte della Commissione dell'Unione Europea, di procedure di infrazione alla direttiva 2004/35/CE - può in linea di grande approssimazione (e per quel che qui interessa) sintetizzarsi nell'espunzione dall'ordinamento della stessa risarcibilità per equivalente e nella legittimità dei soli interventi di recupero o riparazione (sia pur suddivisi in primaria, complementare e compensativa), se del caso all'esito di una compiuta riconsiderazione complessiva dei numerosi e differenziati interessi - generali e particolari, mai soltanto economici o patrimoniali in senso stretto - coinvolti, facenti capo ad una collettività potenzialmente indeterminabile ex ante e coinvolgenti valutazioni complesse ed affidati pertanto esclusivamente allo Stato.

Pertanto, non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante, soltanto il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti: misure che vanno ora tutte verificate alla stregua della nuova normativa.

7. - Ancora (e sempre sulla base delle richiamate Cass. 6 maggio 2015, nn. 9012 e 9013), tale criterio va applicato anche alle controversie ancora in corso, nonostante possano riferirsi anche a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria, inscindibile essendo l'identificazione dell'ambiente quale oggetto di tutela e delle modalità e dell'ambito del risarcimento della sua lesione e per evitare la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto eurounitario. Ne consegue che il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009 cit., art. 5-bis, comma 1, lett. b) e poi dalla L. n. 97 del 2013 cit., art. 25 individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa - secondo la definizione data dalla normativa più recente ed in conformità alle sue previsioni - e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, solo il rimborso del quale potrà essere reso oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

8. - In questi termini il ricorso principale va - sia pure per quanto di ragione ed in riferimento alla fondatezza del primo e del terzo motivo in relazione al mutato assetto normativo, con assorbimento o reiezione degli altri due - allora accolto, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda - avendosi per definitivamente accertate sia la ritualità dell'appello originario che la responsabilità dei convenuti in dipendenza del rigetto del ricorso incidentale oggi dispiegato - ad adeguare l'eventuale condanna risarcitoria ai principi di diritto espresso al p. 7.

[Omissis]